Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 212 del 28 agosto 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 agosto 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 856-144

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso, per esami, a quattrocento posti di vice segretario (ruolo amministrativo - grado 7°) presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a quattrocento posti di vice segretario (ruolo amministrativo - grado 7°) presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il 20 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale temporaneo in servizio presso l'Istituto alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana nonchè alla data della deliberazione del Presidente dell'Istituto di cui al successivo art. 10, comma primo. Ove peraltro non risultassero conferibili al personale medesimo, tali posti saranno ricoperti mediante assegnazione ai candidati estranei all'Istituto secondo l'ordine della graduatoria di merito dei concorrenti.

Art. 2.

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana;

B) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 30 anni.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati, nonchè di un ulteriore anno per ogni figlio vivente;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo dell'anno 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

3) a trentanove anni;

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a quarantacinque anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

b) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Le elevazioni di cui ai punti 1° e 2°, sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 3° purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 4° e 5°, non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1° e 2°.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944); la elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quello di cui ai punti 1°, 2° e 3° purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale già in servizio presso l'Istituto alla data del 18 marzo 1950.

Per il personale assunto alle dipendenze dell'Istituto dopo la predetta data del 18 marzo 1950, con rapporto d'impiego disciplinato ai sensi degli articoli 75 e 76 del regolamento organico del personale, il limite massimo di età è elevato del periodo di servizio prestato sino alla data della presente deliberazione;

C) aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

D) buona condotta civile e morale;

E) immunità da condanne e precedenti penali;

F) sana e robusta costituzione fisica;

G) diploma di laurea in: giurisprudenza; scienze politiche; scienze sociali e politiche; economia e commercio.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Il requisito dell'età deve essere posseduto dai concorrenti al 25 luglio 1961 data della deliberazione consiliare con cui è stato indetto il presente concorso.

Tutti gli altri requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, nonchè all'atto della presentazione dei documenti di cui al successivo art. 9.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato d'ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, dovrà pervenire alla sede centrale dell'I.N.A.M. in Roma, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita (*i concorrenti che abbiano* superato il 30° anno di età dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il diploma di laurea posseduto con l'indicazione della Università o Istituto superiore che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non avere riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate o i procedimenti penali pendenti a loro carico;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

m) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto di

impiego con l'Istituto è sufficiente il visto del direttore della sede provinciale o del capo del Servizio centrale alle cui dipendenze essi prestano servizio.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Presidente dell'Istituto a norma dell'art. 4 del regolamento organico del personale.

Art. 5.

I candidati ammessi al concórso riceveranno in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Le due prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) diritto privato (civile e commerciale);

b) diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre prove:

a) diritto amministrativo;

b) economia politica.

Gli argomenti che formeranno oggetto delle prove di esame sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Saranno esclusi dalla graduatoria di merito i candidati che nella prova orale avranno riportato meno di sei decimi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da lire 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5.000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*) analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione oppure uno dei documenti indicati nella lettera *e*);

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare il relativo attestato rilasciato dalle competenti autorità;

o) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per un comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *r*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra.

Art. 8.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e il punto della prova orale.

Nella formazione della graduatoria saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia di precedenze per la nomina a pubblici impieghi.

A parità di votazione complessiva si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà pottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

A) titolo di studio originale posseduto o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del Comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo alla ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2 lettera *B*) del presente bando, dovranno produrre entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti nelle forme previste dall'art. 7, semprechè non abbiano già prodotto tali documenti ai fini della precedenza e della preferenza nella nomina;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

F) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute od alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso da parte di un sanitario di sua fiducia;

G) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'effettivo adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile) e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo da L. 200 sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare oppure, qualora ne ricorrano i presupposti, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata da L. 100

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certicato medico.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno ammessi all'impiego, con deliberazione del Presidente dell'Istituto, per prestare un periodo di prova della durata di sei mesi, prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre 90 giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati possono essere, a giudizio insindacabile del Consiglio d'amministrazione, licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibererà la nomina in ruolo dei vincitori del concorso con la loro assegnazione al grado 7°.

Ai vincitori del concorso sarà attribuito, all'atto della nomina in ruolo, il trattamento economico previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Istituto per il personale di nuova assunzione appartenente al grado 7° del ruolo amministrativo. Nel corso del periodo di prova sarà loro corrisposto un assegno mensile pari agli 8/10 del predetto trattamento.

Art. 11.

I vincitori del concorso nominati in prova i quali, senza giustificato motivo, non assumano servizio presso la sede all'uopo assegnata nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dalla nomina, con provvedimento del Presidente dell'Istituto.

La nomina in prova dell'impiegato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo nel termine prefissogli, decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

Il Presidente: prof. Mario Alberto COPPINI

ALLEGATO 1

(Schema di domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta da bollo da L. 200).

RACCOMANDATA

Alla Direzione generale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Via Lucania, 29. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . . . .) il . . . . (1) . . . . e residente in . . . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di vice segretario di cui al bando pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. . . . del . . . .

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

c) di non avere procedimenti penali in corso e di non aver mai subito condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito il . . . . presso . . . .

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . .

f) di avere / non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni. (Nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

. . . . (4)
(firma)

---

(1) Coloro che abbiano superato il 30° anno di età al 25 luglio 1961 data della deliberazione consiliare di indizione del concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite di età.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della Sede provinciale o dal capo del Servizio centrale da cui il concorrente dipende.

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1) *Diritto privato* (civile e commerciale):

nozioni generali sui principi istituzionali; diritto soggettivo e diritto oggettivo; fonti del diritto; acquisto, modificazione ed estinzione dei diritti; persona fisica e persona giuridica, personalità; capacità di agire e capacità naturale;

il fatto giuridico, l'atto giuridico, il rapporto giuridico; il negozio giuridico: elementi, categorie e funzioni; la volontà negoziale e la rappresentanza; i vizi e le cause di discordanza nella volontà negoziale; l'oggetto, la causa, la forma del negozio giuridico; invalidità ed inefficacia;

diritto delle persone; diritto di famiglia; diritti reali e diritti reali di godimento: la proprietà, l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, le servitù prediali; superficie ed enfiteusi; comunione e condominio;

diritto delle obligazioni: concetto, elementi e specie; fonti della obbligazione; modificazioni ed estinzione; il contratto in generale; i contratti di compravendita, di locazione, di appalto, di assicurazione; responsabilità da fatto illecito; le obbligazioni da negozi unilaterali;

nozioni generali di impresa e di società;

la tutela giurisdizionale dei diritti e la prova dei fatti giuridici.

2) *Diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali*:

concetto, carattere e fonti del diritto del lavoro;

l'organizzazione professionale: i sindacati, origine e funzioni; la libertà sindacale. Il contratto collettivo. Il diritto di sciopero: conflitti collettivi e controversie collettive; controversie giuridiche e controversie economiche. Condizione e limiti del diritto di sciopero;

lavoro e impresa. Il contratto di lavoro. Origine, formazione e struttura del contratto di lavoro. Requisiti soggettivi e requisiti oggettivi. Efficacia e validità del contratto;

il rapporto di lavoro: struttura del rapporto. La prestazione di lavoro. Luogo e tempo della prestazione. La retribuzione: nozione. Le varie forme della retribuzione. I diritti e i doveri del prestatore di lavoro;

la disciplina amministrativa del lavoro in generale: limitazioni alla formazione ed allo svolgimento del rapporto di lavoro;

estinzione del rapporto di lavoro;

garanzia e disposizione dei diritti del prestatore di lavoro;

la funzione sociale dello Stato e il diritto delle assicurazioni sociali. Natura giuridica della Previdenza. Oggetto e fondamento delle Assicurazioni sociali. Obbligatorietà delle assicurazioni sociali. Le Assicurazioni sociali e le assicurazioni di diritto privato;

fonti delle Assicurazioni sociali; natura e carattere dei rischi tutelati dalle Assicurazioni sociali. I soggetti delle Assicurazioni sociali. Natura giuridica degli Enti previdenziali;

i mezzi finanziari delle Assicurazioni sociali. Natura giuridica del contributo previdenziale. Forme di riscossione dei contributi;

le prestazioni. Natura giuridica della prestazione; forme e modalità di conseguimento;

le varie forme di Assicurazione sociale: origine e sviluppo. Le Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; l'Assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; l'Assicurazione contro la tubercolosi; la Assicurazione contro la disoccupazione involontaria. La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. L'Assicurazione per la maternità. Gli assegni familiari;

l'Assicurazione contro le malattie con particolare riguardo a quella gestita dall'INAM: i soggetti, le prestazioni, i contributi; l'ordinamento strutturale e funzionale dell'INAM;

organi di vigilanza e di tutela: Ispettorato del lavoro, i Patronati di assistenza del lavoratore;

i reati contro la disciplina delle Assicurazioni sociali. Accertamento; sanzioni penali e sanzioni civili.

Prova orale

La prova orale verterà, oltre che sulle anzidette materie sulle seguenti altre:

A) *Diritto amministrativo*:

concetto, carattere e fonti del diritto amministrativo; l'Amministrazione in senso oggettivo e soggettivo;

attività dello Stato: i principi generali sull'attività giuridica e sull'attività sociale;

organizzazione dell'Amministrazione in generale: Amministrazione diretta ed indiretta;

teoria dell'atto amministrativo: nozione, elementi, formazione, esecutorietà, esecutività; soggetti attivi e passivi, vizi dell'atto amministrativo: loro effetti e rimedi;

la responsabilità nel diritto amministrativo;

i mezzi di impugnativa in sede non giurisdizionale: denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

giustizia amministrativa; diritti e interessi; giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa: criteri discretivi; il principio del « solve et repete »; il procedimento nel giudizio amministrativo e le giurisdizioni amministrative speciali; conflitti di attribuzione, di competenza e di giurisdizione;

il rapporto di pubblico impiego: concetto e natura, costituzione, svolgimento ed estinzione.

L) *Economia politica*:

principi fondamentali dell'economia politica e nozioni di storia delle dottrine economiche; l'equilibrio economico generale nelle sue origini e nei suoi più recenti sviluppi; la produzione e i fattori della produzione; il costo di produzione; le imprese e le aziende; la produzione in regime di libera concorrenza, di coalizione e di monopolio; la cooperazione; la statizzazione; la municipalizzazione, la distribuzione della ricchezza; proprietà e reddito; il profitto e gli imprenditori; la rendita; l'interesse; il lavoro; il salario; domanda e offerta di lavoro; divisione del lavoro sociale e legge di popolazione; le crisi economiche;

nozioni sommarie: la circolazione della ricchezza; la moneta: sue funzioni e distinzioni; i sistemi monetari, la convertibilità, il corso legale, il corso forzoso; le leggi che regolano il valore della moneta; la teoria quantitativa; la velocità di circolazione.

Nozioni sommarie sul credito e suo meccanismo, forme e distinzioni.

Brevi cenni sulle banche; le operazioni di banca, attive e passive; la organizzazione bancaria.

(5037)

Concorso, per esami, a cinquanta posti di medico di 2ª classe (ruolo sanitario - grado 6°) presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a cinquanta posti di medico di 2ª classe (ruolo sanitario - grado 6°) presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 2.

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana;

B) età non superiore a 35 anni.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati, nonchè di un ulteriore anno per ogni figlio vivente;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato Italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a quarantacinque anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

b) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Le elevazioni di cui ai punti 1° e 3°, sono cumulabili tra loro purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 2°, 4° e 5° non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1° e 3°.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite, corrispondente a tale periodo è cumulabile con quello di cui ai punti 1° e 3° purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è elevato del periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'Istituto nei riguardi dei concorrenti che, alla data della presente deliberazione, risultino incaricati delle funzioni di medico ai sensi delle deliberazioni consiliari del 20 marzo 1953 e del 16 settembre 1954, per un orario giornaliero di servizio di 7 ore.

C) aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

D) buona condotta civile e morale;

E) immunità da condanne e precedenti penali;

F) sana e robusta costituzione fisica;

G) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

H) titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo e iscrizione all'albo professionale dei medici;

I) quinquennio di esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo.

Il requisito dell'età deve essere posseduto dai concorrenti al 25 luglio 1961 data della deliberazione consiliare con cui è stato indetto il presente concorso.

Tutti gli altri requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, nonchè all'atto della presentazione dei documenti di cui al successivo art. 9.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato di ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, dovrà pervenire alla sede centrale dell'I.N.A.M. in Roma, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia con la indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) di essere in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo;

f) di essere iscritti all'albo professionale dei medici indicando la data di iscrizione;

g) il possesso della cittadinanza italiana;

h) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

i) di non avere riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate o i procedimenti penali pendenti a loro carico;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

n) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

o) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'Istituto è sufficiente il visto del direttore della sede provinciale o del capo del Servizio centrale alle cui dipendenze essi prestano servizio.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Presidente dell'Istituto a norma dell'art. 4 del regolamento organico del personale.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso riceveranno in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) patologia medica e chirurgica;
2) medicina delle assicurazioni.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sui seguenti argomenti:

1) l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
2) altri Istituti di previdenza ed enti preposti all'assicurazione di malattia ed attività assistenziali;
3) deontologia;
4) legislazione sanitaria;
5) elementi di statistica e di demografia.

Gli argomenti che formeranno oggetto della prova orale sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Saranno esclusi dalla graduatoria di merito i candidati che nella prova orale avranno riportato meno di sei decimi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da lire 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5.000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*) analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione oppure uno dei documenti indicati nella lettera *e*);

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono

e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare il relativo attestato rilasciato dalle competenti autorità;

o) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per un comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *r)* rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra.

Art. 8.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e il punto della prova orale.

Nella formazione della graduatoria saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia di precedenza per la nomina a pubblici impieghi.

A parità di votazione complessiva si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

A) titolo di studio originale posseduto o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'articolo 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) certificato di abilitazione all'esercizio professionale per coloro che, per obbligo di legge, abbiano sostenuto il relativo esame di Stato;

C) certificato, rilasciato dall'Ordine dei medici, dal quale risulti l'iscrizione all'albo professionale e la relativa decorrenza;

D) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo alla ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *B)* del presente bando, dovranno produrre entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti nelle forme previste dall'art. 7, semprechè non abbiano già prodotto tali documenti ai fini della precedenza e della preferenza nella nomina;

E) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

F) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

G) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

H) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute od alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso da parte di un sanitario di sua fiducia;

I) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'effettivo adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile) e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo da L. 200 sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare oppure, qualora ne ricorrano i presupposti, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata da L. 100.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno ammessi all'impiego, con deliberazione del Presidente dell'Istituto, per prestare un periodo di prova della durata di sei mesi, prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre 90 giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati possono essere, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibererà la nomina in ruolo dei vincitori del concorso con la loro assegnazione al grado 6°

Ai vincitori del concorso sarà attribuita, all'atto della nomina in ruolo, il trattamento economico previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Istituto per il personale di nuova assunzione appartenente al grado 6° del ruolo sanitario. Nel corso del periodo di prova sarà loro corrisposto un assegno mensile pari agli 8/10 del predetto trattamento.

Art. 11.

I vincitori del concorso nominati in prova, i quali, senza giustificato motivo, non assumano servizio presso la sede all'uopo assegnata nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dalla nomina con provvedimento del Presidente dell'Istituto.

La nomina in prova dell'impiegato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo nel termine prefissogli, decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

Il Presidente: prof. Mario Alberto COPPINI

ALLEGATO 1

(Schema di domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta da bollo da L. 200).

RACCOMANDATA

Alla Direzione generale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Via Lucania, 29. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . . . .) il . . . . (1) . . . . e residente in . . . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di medico di 2ª classe di cui al bando pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. . . . del . . . .

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

c) di non avere procedimenti penali in corso e di non aver mai subito condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito il . . . . presso . . . .;

e) di essere in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività di medico chirurgo;

f) di essere iscritto all'albo professionale dei medici dal . . . .;

g) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . .

h) di avere / non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni. (Nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

. . . . (4)
(firma)

---

(1) Coloro che abbiano superato il 35° anno di età al 25 luglio 1961 data della deliberazione consiliare di indizione del concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite di età.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della Sede provinciale o dal capo del Servizio centrale da cui il concorrente dipende.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

1. *Prove scritte*:

1) Patologia medica e chirurgica.
2) Medicina delle assicurazioni.

2. *Prova orale*:

La prova orale, oltre che sugli argomenti di cui alle prove scritte, verterà sui seguenti altri argomenti:

1) *L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.*

Ordinamento istituzionale; l'assistenza diretta e indiretta; le prestazioni sanitarie:

assistenza generica domiciliare ed ambulatoriale, assistenza specialistica, assistenza ospedaliera, assistenza farmaceutica, prestazioni integrative.

2) *Altri Istituti di previdenza ed enti preposti all'assicurazione di malattia ed attività assistenziali.*

Cenni sull'ordinamento e le prestazioni; INPS, INAIL, Rapporti con l'INAM, ENPAS, INADEL, ENPDEP, Casse coltivatori diretti, Casse artigiani. Casse Marittime. ecc.; Consorzi provinciali antitubercolari: ONMI; Centri e reparti per l'assistenza ai poliomelitici; Dispensari per la cura e la profilassi delle malattie veneree; Servizi antitracomatosi degli Enti provinciali; Organizzazione e funzionamento dei Centri contro le malattie sociali (diabete, tumori, reumatismo).

3) *Deontologia*:

Il medico nell'assicurazione di malattia; etica professionale; Segreto e responsabilità professionale.

4) *Legislazione sanitaria*:

L'ordinamento e le attribuzioni dell'Amministrazione sanitaria centrale e periferica; la legislazione sanitaria con particolare riguardo all'istituto della condotta medica, alle malattie infettive e sociali, alle malattie mentali ed all'assistenza sanitaria negli ospedali.

5) *Elementi di statistica e di demografia*:

Statistica: nozioni elementari di metodologia. Rilevazione dei fenomeni; analisi, elaborazione, classificazione, sistemazione dei dati; rappresentazioni grafiche; rilevazioni sanitarie: natalità, mortalità, morbosità. Tavole, indici; classificazione delle malattie e nuova nomenclatura.

Demografia: stato e movimento della popolazione. Censimento, composizione e struttura; nuzialità, natalità, natimortalità. Mortalità; l'invecchiamento della popolazione e la protezione sociale.

(5036)

Concorso, per esami, a quaranta posti di farmacista di 2ª classe (ruolo farmaceutico - grado 6°) presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a quaranta posti di farmacista di 2ª classe (ruolo farmaceutico - grado 6°) presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 2.

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana;

B) età non superiore a 33 anni.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati, nonchè di un ulteriore anno per ogni figlio vivente;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) a quarant'anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a quarantacinque anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

b) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Le elevazioni di cui ai punti 1° e 2°, sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 3° purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 4° e 5° non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1° e 2°.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944); la elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quello di cui ai punti 1°, 2° e 3° purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è elevato del periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'Istituto nei riguardi dei concorrenti che, alla data della presente deliberazione, risultino incaricati delle funzioni di farmacista ai sensi delle deliberazioni consiliari del 20 marzo 1953 e del 16 settembre 1954, per un orario giornaliero di servizio di 7 ore;

C) aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

D) buona condotta civile e morale;

E) immunità da condanne e precedenti penali;

F) sana e robusta costituzione fisica;

G) diploma di laurea in farmacia o in chimica e farmacia o diploma in farmacia;

H) titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di farmacista, e iscrizione all'albo professionale dei farmacisti;

I) triennio di esercizio dell'attività professionale di farmacista.

Il requisito dell'età deve essere posseduto dai concorrenti al 25 luglio 1961 data della deliberazione consiliare con cui è stato indetto il presente concorso.

Tutti gli altri requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, nonchè all'atto della presentazione dei documenti di cui al successivo art. 9.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato di ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo L. 200, dovrà pervenire alla Sede centrale dell'I.N.A.M. in Roma, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 33° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il diploma di laurea posseduto con l'indicazione dell'Università o Istituto superiore che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) di essere in possesso del titolo di abilitazione allo esercizio dell'attività professionale di farmacista;

f) di essere iscritti all'albo professionale dei farmacisti indicando la data d'iscrizione;

g) il possesso della cittadinanza italiana;

h) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

i) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate o i procedimenti penali pendenti a loro carico;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

n) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

o) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'Istituto è sufficiente il visto del direttore della Sede provinciale o del capo del Servizio centrale alle cui dipendenze essi prestano servizio.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Presidente dell'Istituto a norma dell'art. 4 del regolamento organico del personale.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso riceveranno in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) chimica farmaceutica;
2) farmacologia.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

1) tecnica farmaceutica;
2) legislazione farmaceutica;
3) le assicurazioni sociali, con particolare riguardo all'assicurazione contro le malattie ed alle prestazioni farmaceutiche erogate dall'I.N.A.M.

Gli argomenti che formeranno oggetto delle prove di esame sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Saranno esclusi dalla graduatoria di merito i candidati che nella prova orale avranno riportato meno di sei decimi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio lo interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 settembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*) analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione oppure uno dei documenti indicati nella lettera *e*);

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

n) i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare il relativo attestato rilasciato dalle competenti autorità;

o) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per un comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *r*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra.

Art. 8.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e il punto della prova orale.

Nella formazione della graduatoria saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia di precedenze per la nomina a pubblici impieghi.

A parità di votazione complessiva si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

A) titolo di studio originale posseduto o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) certificato di abilitazione all'esercizio professionale per coloro che, per obbligo di legge, abbiano sostenuto il relativo esame di Stato;

C) certificato rilasciato dall'ordine dei farmacisti dal quale risulti l'iscrizione all'albo professionale e la relativa decorrenza;

D) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 33° anno di età, abbiano titolo alla ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2 lettera *B*) del presente bando, dovranno produrre entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti nelle forme previste dall'art. 7, semprechè non abbiano già prodotto tali documenti ai fini della precedenza e della preferenza nella nomina;

E) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

F) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

G) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

H) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute od alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo allo impiego cui aspira.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso da parte di un sanitario di sua fiducia;

I) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'effettivo adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile) e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo da L. 200 sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare oppure, qualora ne ricorrano i presupposti, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata da L. 100.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno ammessi all'impiego, con deliberazione del Presidente dell'Istituto, per prestare un periodo di prova della durata di sei mesi, prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre 90 giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati possono essere, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibererà la nomina in ruolo dei vincitori del concorso con la loro assegnazione al grado 6°.

Ai vincitori del concorso sarà attribuito, all'atto della nomina in ruolo, il trattamento economico previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Istituto per il personale di nuova assunzione appartenente al grado 6° del ruolo farmaceutico. Nel corso del periodo di prova sarà loro corrisposto un assegno mensile pari agli 8/10 del predetto trattamento.

Art. 11.

I vincitori del concorso nominati in prova i quali, senza giustificato motivo, non assumano servizio presso la sede all'uopo assegnata nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dalla nomina, con provvedimento del Presidente dell'Istituto.

La nomina in prova dell'impiegato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo nel termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

Il Presidente: prof. Mario Alberto COPPINI

ALLEGATO 1

(Schema di domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta da bollo da L. 200)

RACCOMANDATA

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Via Lucania, 29. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . (1) . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di Farmacista di 2ª classe di cui al bando pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. . . . del . . . .

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

c) di non aver procedimenti penali in corso e di non aver mai subìto condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito il . . . . presso . . . .;

e) di essere in possesso del titolo di abilitazione allo esercizio dell'attività professionale di farmacista;

f) di essere iscritto all'albo professionale dei farmacisti dal . . . .;

g) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . .;

h) di avere / non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni. (Nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità:

Indirizzo . . . .

. . . . (4)
(firma)

Luogo e data . . . .

---

(1) Coloro che abbiano superato il 33° anno di età al 25 luglio 1961 data della deliberazione consiliare di indizione del concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite di età.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della Sede provinciale o dal capo del Servizio centrale da cui il concorrente dipende.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

1. *Prove scritte*

1) *Chimica farmaceutica*:

Parte inorganica:

Cloro, ipocloriti, clorato di potassio, cloruro di sodio, di potassio, di ammonio, di calcio. Soluzioni isotoniche. Bromuri, Iodio, ioduri. Ossigeno. Acqua distillata e depirogenata. Acqua ossigenata. Solfo, iposolfiti di sodio, di calcio, di magnesio. Solfati di sodio, di magnesio, di zinco. Protossido di azoto, nitrito di sodio, nitrato di potassio. Fosforo, ipofosfiti, fosfati. Anidride arseniosa, arseniti, arseniati. Sali di bismuto. Carbonati e bicarbonati alcalini ed alcalino-terrosi Acido borico, borace. Alluminio: idrato, solfato. Mercurio: ossidi e sali. Nitrato di argento. Permanganato di potassio.

Parte organica:

Vaselina, olio di vaselina. Solfoittiolato di ammonio. Derivati alogenati degli idrocarburi: cloroformio, bromoformio, iodoformio, cloruro di etile. Alcool etilico. Cloretone. Glicerina. Mannite. Nitrito di amile. Nitroglicerina. Glicerofosfati. Lecitine. Iodio in combinazione organica. Colina, acetilcolina. Etere etilico. Aldeide formica, triossimetilene. Esametilentetramina, esametilentetramina anidrometilencitrato. Valerianati. Acido lattico e sali. Acido malico. Acido tartarico e sali. Acido citrico e sali. Acido gluconico e sali.

Urea. Uretani. Ureidi. Barbiturici.

Ciclopropano. Cicloesano. Inosite. Acido chimico.

Mentolo, terpina, cineolo, pinene, borneolo, canfora e derivati. Santonina. Vitamina A, caroteni. Colesterina, ergosterina, vitamine D.

Androsterone, testosterone. Progesterone, desossicorticosterone, corticosterone, cortisone. Follicolina, estradiolo. Stilbestrolo.

Fenoli, eteri dei fenoli e degli ammino-fenoli. Acetilfenetidina. Guajacolo e derivati. Acido benzoico e sali. Acido mandelico e sali. Acido salicilico e derivati. Acido p-ossibenzoico ed esteri. Ftaleine. Chinoni: vitamine K.

Saccarina. Clorammine.

Solfamidici. Solfoni. Acidi arsonici, arsenossidi, arsenobenzoli. Acido paraaminosalicilico. Idrazide isonicotinica. Solfonammidici ad azione ipoglicemizzante.

Adrenalina, simpatolo, efedrina, anfetamina.

Vitamina E. Acido nicotinico, vitamina PP. niketamide. Petidina. Iodocloroossichinolina. Acido fenilchinolincarbonico. Fenazone, amidopirina. Istamina, antistaminici.

Vitamina B1 e B2. Dietilendiammina. Pentametilentetrazolo. Derivati della fenotiazina.

Procaina ed altri anestetici locali.

Caffeina, teobromina, teofillina.

Atropina, cocaina, chinina, morfina e derivati.

Penicillina, streptomicina, cloroamfenicolo, tetracicline.

2) *Farmacologia*:

a) elementi fondamentali relativi a:

vie di introduzione dei farmaci, modificazione dei farmaci nell'organismo, eliminazione dei farmaci, accumulo;

antidotismo, antagonismo, sinergismo dei farmaci;

idiosincrasia, abitudine, resistenza;

criteri di posologia: dose, età, sesso - Titolazioni biologiche;

b) generalità sulle intossicazioni acute e croniche:

intossicazioni accidentali e medicamentose;

principali quadri tossici;

tossicomanie (concetti teorici);

c) argomenti di terapia speciale relativi a:

metalli alcalini e alcalino-terrosi (sodio, potassio, litio, calcio, magnesio, bario); metalli pesanti (mercurio, zinco, bismuto, piombo, ferro, oro); metalloidi (solfo, cloro, iodio, fosforo arsenico, antimonio); sedativi, ipnotici e tranquillizzanti in generale; disinfettanti e disinfestanti; chemioterapici ed antibiotici; antipiretici, analgesici (stupefacenti e non stupefacenti); oppio, alcaloidi e derivati; cocaina ed anestetici locali; vasodilatatori ed antiipertensivi; atropina, scopolamina ed antispastici di sintesi; alcaloidi della segale cornuta e della idraste; diuretici, stimolanti del circolo e del respiro; emetici ed antiemetici; glicosidi cardiocinetici; antielmintici ormoni; vitamine; sieri e vaccini.

2. *Prova orale*

La prova orale verterà, oltre che su quelli sopra indicati, sui seguenti altri argomenti:

1) *Tecnica farmaceutica*:

organizzazione della farmacia: locali, attrezzatura, disposizione e conservazione dei farmaci, controlli organolettici e di laboratorio;

operazioni farmaceutiche di natura meccanica: contusione e frantumazione, triturazione, polverizzazione, porfirizzazione, setacciatura, filtrazione, decantazione, chiarificazione;

operazioni farmaceutiche di natura fisica: soluzione, digestione, macerazione, infusione, decozione, percolazione;

preparazioni galeniche magistrali, officinali, industriali;

forme farmaceutiche: spezie, polveri semplici e composte, cartine, capsule amilacee, capsule opercolate, capsule gelatinose, perle, compresse, pillole, polpe idroliti, pozioni, tisane, misture, limonate, mucillagini, emulsioni, sospensioni, infusi, decotti, tinture, alcoliti, olii medicati, estratti secchi, molli e fluidi; sciroppi, conserve, pastiglie, granuli, confetti;

preparazione delle soluzioni iniettabili e metodi di sterilizzazione;

norme per la consegna dei medicinali: diritti speciali dei farmacisti, medicinali di libera vendita, vendita dietro presentazione di ricetta medica, vendita dei veleni e degli stupefacenti;

la tariffa dei medicinali galenici;

la Farmacopea Ufficiale.

2) *Legislazione farmaceutica*:

le disposizioni legislative regolanti la produzione, il commercio e la vendita dei farmaci;

le disposizioni legislative regolanti l'apertura e l'esercizio delle farmacie;

le disposizioni legislative regolanti la vendita degli stupefacenti.

3) *Le assicurazioni sociali, con particolare riguardo alla assicurazione contro le malattie ed alle prestazioni farmaceutiche erogate dall'I.N.A.M.*:

le varie forme di assicurazione sociale e gli Enti che vi provvedono;

i soggetti, le prestazioni, i contributi e i problemi finanziari delle assicurazioni sociali;

norme e criteri fondamentali che presiedono all'erogazione della prestazione farmaceutica: Prontuario terapeutico I.N.A.M.;

norme e criteri fondamentali che disciplinano i rapporti fra l'I.N.A.M. e le farmacie. Convenzione nazionale farmaceutica del 9 ottobre 1939;

rapporti tra Istituti mutualistici e ditte farmaceutiche: legge 4 agosto 1955, n. 692, decreto ACIS 18 novembre 1955, convenzione interministeriale del 23 marzo 1956;

compiti ed attribuzioni dell'Ufficio fiduciario degli Enti mutualistici e degli Ordini dei farmacisti: accordo integrativo del 9 maggio 1956 alla convenzione interministeriale del 23 marzo 1956.

(5035)

Concorso, per esami, ad un posto di geometra aggiunto (ruolo dei geometri - grado 7°) presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a un posto di geometra aggiunto (ruolo dei geometri - grado 7°) presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 2.

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana;

B) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 30 anni.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati nonchè di un ulteriore anno per ogni figlio vivente;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935, al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a quarantacinque anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali a norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

b) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Le elevazioni di cui ai punti 1° e 2°, sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 3° purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 4° e 5° non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1° e 2°.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quello di cui ai punti 1°, 2° e 3° purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi del personale già in servizio presso l'Itituto che, alla data della presente deliberazione svolga stabilmente funzioni proprie del ruolo dei geometri;

C) aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

D) buona condotta civile e morale;

E) immunità da condanne e precedenti penali;

F) sana e robusta costituzione fisica;

G) diploma di abilitazione tecnica della sezione per « geometri » rilasciato da un Istituto tecnico statale o pareggiato o legalmente riconosciuto.

Il requisito dell'età deve essere posseduto dai concorrenti al 25 luglio 1961 data della deliberazione consiliare con cui è stato indetto il presente concorso.

Tutti gli altri requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, nonchè all'atto della presentazione dei documenti di cui al successivo art. 9.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato di ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, dovrà pervenire alla Sede centrale dell'INAM in Roma, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del diploma di abilitazione tecnica della sezione per « geometri » con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non avere riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate o i procedimenti penali pendenti a loro carico;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

m) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto di impiego con l'Istituto è sufficiente il visto del direttore della Sede provinciale o del capo del Servizio centrale alle cui dipendenze essi prestano servizio.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Presidente dell'Istituto a norma dell'art. 4 del regolamento organico del personale.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso riceveranno in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Le due prove scritte verteranno sui seguenti temi:

1) redazione del computo metrico estimativo per il progetto di costruzione di un edificio, compresa l'analisi dei prezzi;

2) determinazione del carico trasmesso sul terreno da una zona di un dato fabbricato ed ipotesi del tipo di fondazioni in relazione al carico trasmesso ed a tre tipi di terreno (roccia, terreno di media consistenza con sopportazione di carico Kg. 2/cmq., terreno inconsistente con sopportazione di carico Kg. 0,50/cmq).

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

1) topografia;
2) estimo;
3) costruzioni;
4) legislazione.

Gli argomenti che formeranno oggetto della prova orale sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5), 6), 7) e 8) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Saranno esclusi dalla graduatoria di merito i candidati che nella prova orale avranno riportato meno di sei decimi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5.000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati o gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*) analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione oppure uno dei documenti indicati nella lettera *e*);

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre, 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gaz-*

zetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare il relativo attestato rilasciato dalle competenti autorità;

o) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per un comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *r*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra.

Art. 8.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e il punto della prova orale.

Nella formazione della graduatoria saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia d precedenze per la nomina a pubblici impieghi.

A parità di votazione complessiva si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

A) titolo di studio originale posseduto o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo alla ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'articolo 2 lettera *B*) del presente bando, dovranno produrre entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti nelle forme previste dall'art. 7, semprechè non abbiano già prodotto tali documenti ai fini della precedenza e della preferenza nella nomina;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

F) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute od alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso da parte di un sanitario di sua fiducia;

G) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'effettivo adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile) e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo da L. 200 sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare oppure, qualora ne ricorrano i presupposti, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata da L. 100.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Art. 10.

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà ammesso all'impiego, con deliberazione del Presidente dell'Istituto, per prestare un periodo di prova della durata di sei mesi, prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbia, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre 90 giorni dal termine del periodo medesimo, l'interessato potrà essere, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, licenziato senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibererà la nomina in ruolo del vincitore del concorso con la sua assegnazione al grado 7°.

Al vincitore del concorso sarà attribuito, all'atto della nomina in ruolo, il trattamento economico previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Istituto per il personale di nuova assunzione appartenente al grado 7° del ruolo dei geometri. Nel corso del periodo di prova sarà corrisposto un assegno mensile pari agli 8/10 del predetto trattamento.

Art. 11.

Il vincitore del concorso nominato in prova il quale, senza giustificato motivo, non assuma servizio presso la Sede all'uopo assegnata nel termine stabilito, sarà dichiarato decaduto dalla nomina, con provvedimento del Presidente dell'Istituto.

La nomina in prova dell'impiegato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo nel termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

Il Presidente: prof. Mario Alberto COPPINI

Allegato 1

(Schema di domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta da bollo da L. 200)

RACCOMANDATA

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Via Lucania, 29 — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . . . .) il . . . . (1) . . . . . o residente in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso al posto di geometra aggiunto di cui al bando pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. . . . del . . . . . .

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

c) di non aver procedimenti penali in corso e di non aver mai subito condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione tecnica della sezione per « geometri » conseguito il . . . . presso . . . .;

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . .

f) di avere / non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni. (Nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità:

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

. . . . (4)
(firma)

---

(1) Coloro che abbiano superato il 30° anno di età al 25 luglio 1961 data della deliberazione consiliare di indizione del concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite di età.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della Sede provinciale o dal capo del Servizio centrale da cui il concorrente dipende.

Allegato 2

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Topografia*:

rilevamenti planimetrici: problemi sul terreno con allineamenti con lo squadro agrimensorio; poligonazioni, rilevamento di poligonali, tolleranze, compensazioni, calcoli relativi; agrimensura, metodi di misura e calcolo delle aree, metodi numerici con i dati del rilevamento; operazioni altimetriche: livellazione trigonometrica, tacheometrica, geometrica; strumenti: livella torica e sferica, squadro agrimensorio, nonio, cannocchiale distanziometro e anallattico, tacheometro, livelli a cannocchiale, misurazione dei terreni, rettifica dei confini.

2) *Estimo*:

stime dei fabbricati e delle aree fabbricative.

3) *Costruzioni*:

a) materiali da costruzione:

notizie di carattere strettamente pratico sui materiali da costruzione: pietre naturali, pietre artificiali, laterizi, legnami usati nelle costruzioni (preparazione, stagionatura, conservazione), metalli usati nelle costruzioni, calce, cementi, gessi, ghiaie, sabbie, pozzolane, malte, calcestruzzo, dosatura, preparazione, uso; formule correnti per calcolazioni di membrature semplici in cemento armato; analisi di carico dei fabbricati e relativi limiti di sollecitazioni ammissibili dei materiali, nonchè coefficiente di resistenza di vari tipi di terreno;

b) principali elementi per la conduzione dei lavori:

analisi dei prezzi, computo metrico, stima dei lavori, capitolato di appalto, modalità costruttive, elenco dei prezzi, revisione ed adeguamento dei prezzi, riserve e loro risoluzioni;

c) condotta dei lavori:

sistema di esecuzione di un lavoro; sistema e modalità di appalti ed aggiudicazioni dei lavori; direzione, sorveglianza e collaudi dei lavori;

d) contabilità dei lavori:

giornale dei lavori, libretti delle misure e provviste, registro di contabilità, sommario del registro contabilità, stati di avanzamento dei lavori, certificato di pagamento delle rate di acconto, stato finale.

4) *Legislazione*:

legislazione edilizia: interpretazione dei relativi articoli del Codice civile;

le assicurazioni sociali con particolare riguardo alle disposizioni e norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la relativa assicurazione;

disposizioni di legge relative all'assistenza e alla previdenza nel campo dei lavori edilizi;

legislazione in materia di appalti di opere pubbliche con riferimento sopratutto alla direzione e contabilità dei lavori per conto dello Stato;

prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice e armato.

(5034)

Concorso, per esami, a duecentosettanta posti di ausiliario sanitario di 3ª classe (ruolo d'ordine sanitario - grado 9°) presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a duecentosettanta posti di ausiliario sanitario di 3ª classe (ruolo d'ordine sanitario - grado 9°) presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 2.

Le concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana;

B) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 30 anni.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per le concorrenti coniugate, nonchè di un ulteriore anno per ogni figlio vivente;

2) di anni cinque:

a) per coloro che appartengono ad una delle categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti;

b) per le profughe dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente alle rimpatriate fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente alle rimpatriate fino al 31 marzo 1950);

c) per le profughe dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello stato italiano;

d) per le profughe dai territori esteri;

e) per le profughe da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

f) per le rimpatriate dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

3) a trentanove anni:

a) per le decorate di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano state deportate od internate per motivi di persecuzione razziale;

5) a quarantacinque anni:

a) per le mutilate ed invalide di guerra e per tutte coloro alle quali, a norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

b) per coloro che siano state licenziate dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Le elevazioni di cui ai punti 1° e 2°, sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 3°, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 4° e 5° non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1° e 2°.

Per le concorrenti già colpite dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quello di cui ai punti 1°, 2° e 3° purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale già in servizio presso l'Istituto alla data del 18 marzo 1950.

Per il personale assunto alle dipendenze dell'Istituto dopo la predetta data del 18 marzo 1950 e utilizzato per un orario giornaliero di sette ore in qualità di infermiere con incarico disciplinato ai sensi delle deliberazioni consiliari in data 20 marzo 1953 e 16 settembre 1954, il limite massimo di età è elevato del periodo di servizio prestato sino alla data della presente deliberazione;

C) buona condotta civile e morale;

D) immunità da condanne e precedenti penali;

E) sana e robuta costituzione fisica;

F) diploma di Istituto d'istruzione secondaria di 1° grado rilasciato da un Istituto statale o pareggiato o legalmente riconosciutò e diploma di infermiera professionale di cui al testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Il requisito dell'età deve essere posseduto dalle concorrenti al 25 luglio 1961 data della deliberazione consiliare con cui è stato indetto il presente concorso.

Tutti gli altri requisiti: prescritti debbono essere posseduti dalle concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso nonchè all'atto della presentazione dei documenti di cui al successivo art. 9.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato di ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, dovrà pervenire alla Sede centrale dell'INAM in Roma, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, le concorrenti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita (le concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado e il diploma di infermiera professionale posseduti, con l'indicazione dell'Istituto e Scuola che li hanno rilasciati e le date in cui sono stati conseguiti;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il Comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motiv. della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate o i procedimenti penali pendenti a loro carico;

h) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

i) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza delle concorrenti; per le concorrenti che hanno repporto d'impiego con l'Istituto è sufficiente il visto del direttore della Sede provinciale o del capo del Servizio centrale alle cui dipendenze esse prestano servizio.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Presidente dell'Istituto a norma dell'art. 4 del regolamento organico del personale.

Art. 5.

Le candidate ammesse al concorso riceveranno in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, in una prova orale e in una prova pratica.

Le due prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) nozioni generali sull'organizzazione dell'assistenza infermieristica ai malati;

b) elementi di igiene.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

a) nozioni generali sull'organizzazione sanitaria dello Stato a livello centrale, regionale e comunale;

b) concetti generali sulle assicurazioni sociali;

c) elementi di statistica demografica e sanitaria.

La prova pratica comprenderà esperimenti di tecnica assistenziale.

Gli argomenti sui quali verteranno le prove scritte e quelli che formeranno oggetto della prova orale e di quella pratica sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli artt. 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Alla prova orale e a quella pratica saranno ammesse soltanto le candidate che avranno riportato una media di almeno di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Saranno escluse dalla graduatoria di merito le candidate che nella prova orale e in quella pratica avranno riportato meno di sei decimi.

Art. 7.

Le concorrenti che abbiano superato la prova orale e la prova pratica dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

a) le candidate combattenti od appartenenti a categorie assimilate presenteranno la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100;

b) le partigiane-combattenti produrranno il documento rilasciato dalle competenti autorità (*Commissione regionale* di primo grado o Commissione centrale di secondo grado) che provi il possesso della relativa qualifica, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

c) le candidate reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto delle Provincia nel cui territorio l'interessata ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) le mutilate od invalide di guerra o per la lotta di liberazione e le appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalida;

e) le mutilate ed invalide per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpite ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale la aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948,

f) le orfane dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell' 11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, le orfane dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, le orfane dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e le orfane dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè le figlie dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Le orfane dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) le figlie dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*); analogamente per le figlie degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) le figlie dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *e*);

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) le profughe dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedeno o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) le profughe dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelle dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, le profughe dai territori esteri nonché quelle delle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

Le profughe dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) le rimpatriate dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare il relativo attestato rilasciato dalle competenti autorità;

o) le candidate decorate di medaglia al valor militare o di croce di guerra, quelle che abbiano riportato ferite di guerra o siano state insignite di una altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per un comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano state deportate od internate per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) le candidate già colpite dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelitica;

r) le coniugate con o senza prole e le vedove con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *r*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi.

Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra.

Art. 8.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà, per ciascuna candidata, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte, il punto della prova orale e quello della prova pratica.

A parità di votazione complessiva saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

A tal fine le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso.

A) titolo di studio originale posseduto o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

B) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del diploma di Stato di infermiera professionale conseguito a norma del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

C) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine,

Le concorrenti le quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2 lettera *B*) del presente bando, dovranno produrre entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti nelle forme previste dall'art. 7, semprechè non abbiano già prodotto tali documenti ai fini della preferenza nella nomina;

D) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

E) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

F) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

G) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che la candidata è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora la candidata sia affetta da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale la candidata medesima concorre.

Per le aspiranti invalide di guerra ed invalide civili per fatti di guerra ed assimilate od invalide per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalida risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalida non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute od alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idonea all'impiego cui aspira.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo le vincitrici del concorso da parte di un sanitario di sua fiducia.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 10.

Le vincitrici del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno ammesse all'impiego, con deliberazione del Presidente dell'Istituto, per prestare un periodo di prova della durata di sei mesi, prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o in caso di esito negativo, non oltre 90 giorni dal termine del periodo medesimo, le interessate possono essere, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, licenziate senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibererà la nomina in ruolo delle vincitrici del concorso con la loro assegnazione al grado 9°.

Alle vincitrici del concorso sarà attribuito, all'atto della nomina in ruolo, il trattamento economico previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Istituto per il personale di nuova assunzione appartenente al grado 9° del ruolo di ordine sanitario. Nel corso del periodo di prova sarà loro corrisposto un assegno mensile pari agli 8/10 del predetto trattamento.

Art. 11.

Le vincitrici del concorso nominate in prova le quali, senza giustificato motivo, non assumano servizio presso la sede all'uopo assegnata nel termine stabilito, saranno dichiarate decadute dalla nomina, con provvedimento del Presidente dell'Istituto.

La nomina in prova dell'impiegato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo nel termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

Il Presidente: prof. Mario Alberto COPPINI

Allegato 1

(Schema di domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta da bollo da L. 200)

RACCOMANDATA

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Via Lucania, 29 — ROMA

La sottoscritta . . . . nata a . . . . . . (Prov. di . . . . . .) il . . . . (1) . . . . e residente in . . . . . (Prov. di . . . . . .) via . . . . n. . . . . . chiede di essere ammessa a partecipare al concorso a posti di ausiliario sanitario di 3ª classe di cui al bando pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. . . . del

A tal fine la sottoscritta dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver procedimenti penali in corso e di non aver mai subito condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado conseguito il . . . . presso . . . .;

e) di essere in possesso del diploma di infermiera professionale conseguito il . . . . . . presso . . . .;

f) di avere / non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni. (Nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

La sottoscritta dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che la impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La sottoscritta chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso le venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità:

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

. . . . (4)
(Firma)

---

(1) Coloro che abbiano superato il 30° anno di età al 25 luglio 1961 data della deliberazione consiliare di indizione del concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad esse diritto all'elevazione di tale limite di età.

(2) Coloro che non risultino iscritte nelle liste elettorali, dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per le dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della Sede provinciale da cui la concorrente dipende.

Allegato n. 2

PROGRAMMA DI ESAME

1. *Prove scritte*

1) Nozioni generali sull'organizzazione dell'assistenza infermieristica ai malati:

l'assistenza agli infermi: concetto generale e storico;

le varie forme di assistenza: domiciliare, ambulatoriale, ospedaliera;

le organizzazioni moderne dell'assistenza: le cliniche, gli ospedali, le case di cura e gli istituti assistenziali;

l'infermiera professionale nell'organizzazione ambulatoriale dell'INAM: compiti, doveri e responsabilità dell'infermiera; la deontologia professionale dell'infermiera: infermiera e medico, infermiera e malato, infermiera e pubblico, infermiera e collettività, infermiera e assistenza religiosa;

la malattia nel suo concetto generale: insorgenza, decorso, esito; fattori determinanti; fattori predisponenti, organici, fisici, ambientali e sociali;

i segni generali denunciatori della malattia; i sintomi subiettivi ed obiettivi;

diagnosi - prognosi - terapia.

2) Elementi di igiene:

igiene della casa e delle abitazioni collettive;

casa e malattia;

requisiti circa l'orientamento, la cubatura, la ventilazione, il riscaldamento, l'illuminazione ed i servizi igienici;

importanza igienica del suolo;

importanza igienica dell'acqua; la potabilità, le possibilità di inquinamento e mezzi pratici di depurazione dell'acqua sospetta e inquinata;

igiene dell'individuo: alimentazione, nozioni elementari dell'alimentazione; alimenti e loro classificazione, valore nutritivo e valore economico, digeribilità dell'alimento, razione alimentare del sano e del malato, difesa degli alimenti dalle mosche;

allattamento; divezzamento; nozioni di alimentazione del bambino dopo il divezzamento;

lavoro fisico e mentale, danni determinati dall'eccessivo lavoro, requisiti degli ambienti di lavoro, necessità di riposo; vestiario e suoi requisiti igienici;

igiene del malato, l'infermiera educatrice di igiene nel popolo;

sepsi, antisepsi, disinfezione, sterilizzazione, disinfestazione;

raccolta e prelevamento dei campioni delle escrezioni e secrezioni, pulizia e manutenzione delle siringhe e degli aghi;

l'assistenza dei malati infettivi e contagiosi: norme generali; norme di profilassi individuale; rapporto con i malati infettivi e mezzi di premunizzazione;

concetti generali sulle infezioni: agenti patogeni, sorgenti di infezione; modi di eliminazione di diffusione dei germi patogeni; agenti naturali di sterilizzazione;

vie di penetrazione nell'organismo sano;

concetti generali sui mezzi di profilassi; denunzia ed accertamento diagnostico dei casi; isolamento domiciliare ed ospedaliero;

concetti generali sull'immunità, siero e vaccino, profilassi;

cenni sulla eziologia, sul periodo di incubazione, sul modo di diffusione e sulla profilassi delle seguenti malattie infettive: morbillo, scarlattina, varicella, vaiuolo e vaioloide, tifo esantematico e dermotifo, difterite, pertosse, parotite epidemica, meningite cerebro-spinale epidemica, poliomielite, febbre tifoidea e paratifoidea, dissenteria bacillare ed amebica, febbre ondulante, tubercolosi, sifilide ed altre malattie veneree, malaria, anchilostomiasi;

malattie da carenza alimentare, beri-beri, scorbuto, sindromi da morso di serpente e da punture di insetti;

nozioni generali sulle malattie sociali e del lavoro e sull'azione dello Stato per prevenirle e combatterle (tubercolosi, tumori, reumatismi e cardiopatie, tracoma, malaria e malattie veneree).

2. *Prova orale*

La prova orale verterà, oltre che su quelli sopra indicati, sui seguenti altri argomenti:

a) nozioni generali sull'organizzazione sanitaria dello Stato a livello centrale, regionale e comunale;

b) concetti generali sulle assicurazioni sociali:

organizzazione e finalità delle varie forme di assicurazione (contro la tubercolosi l'invalidità e la vecchiaia, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali);

l'assicurazione contro le malattie in Italia, con particolare riguardo, all'ordinamento ed al sistema assistenziale dell'INAM;

c) elementi di statistica demografica e sanitaria:

natalità, morbosità, mortalità.

3. *Prova pratica*

Prove di tecnica assistenziale relativa a:

principali fasciature;

prima immobilizzazione;

applicazione del laccio emostatico, sue indicazioni e pericoli;

respirazione artificiale;

applicazione di medicamenti esterni;

terapia iniettiva;

aerosolterapia;

fisioterapia;

somministrazione di ossigeno;

preparazione dello strumentario per il prelievo del sangue, per la puntura esplorativa, per l'ipodermoclisi, per il salasso;

l'assistenza del malato, per toracentesi, paracentesi, pneumotorace, cateterismo, cistoscopia, fleboclisi, emotrasfusioni;

preparazione e tecnica della lavanda gastrica;

preparazione e tecnica della lavanda vaginale.

(5033)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8151174) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 200